

OGGETTO: ID 9769 - Osservazioni al progetto per l'installazione di un nuovo impianto agrivoltaico della potenza pari a 60 MW, da localizzarsi nel territorio del Comune di Bondeno (FE). Risposta alla richiesta di integrazioni della Città di Bondeno trasmessa con nota MASE-2023-0137397

1. Documentazione relativa alla compatibilità del progetto con la disciplina regionale relativa alla localizzazione degli impianti FER

Con la Nota MASE-2023-0137397 il Comune di Bondeno ha avanzato alcune richieste relative alla compatibilità con il quadro normativo e programmatico regionale dell'Impianto in oggetto.

In particolare, il Comune, richiamando le Delibere di Assemblea Legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (“**DAL 28/2010**”) e la Delibera di Assemblea Legislativa del 23 maggio 2023, n. 125 (“**DAL 125/2023**”), ha richiesto alla Società “una verifica del rispetto del limite di copertura delle aree agricole con pannelli fotovoltaici previste dalla Delibera di Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna n. 125 del 23/05/2023 lettera c) comma 3”.

A tal riguardo, come noto, con la DAL 28/2010 e da ultimo con la DAL 125/2023 la Regione ha fornito le proprie direttive in merito ai criteri localizzativi degli impianti FER in Emilia-Romagna.

1.2. La disciplina contenuta nella DAL 28/2010

Più precisamente, l'Allegato 1 della DAL 28/2010 ha individuato:

- (i) una serie di aree non idonee elencate alla lettera A) e
- (ii) una serie di aree idonee a determinate condizioni alla lettera B) con **esplicito ed esclusivo riferimento agli impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo.**

Con particolare riferimento alla categoria (ii), ovvero le aree idonee a determinate condizioni è stato previsto in particolare, alla lettera B.7. che le aree agricole non incluse nelle aree di cui alla lettera A, non interessate da produzioni agricole di pregio e non inserite all'interno di Parchi nazionali o regionali, sono idonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici a condizione che la superficie dell'impianto non sia superiore al 10% della superficie agricola nella disponibilità del richiedente, senza limiti di potenza.

1.3. La disciplina contenuta nella DAL 125/2023

Di recente, la DAL 125/2023 ha individuato ulteriori criteri localizzativi degli impianti FER, anche alla luce della ricognizione di aree idonee operata dal legislatore nazionale nell'art. 20 D.Lg. 199/2021.

In particolare:

- il punto 2.2. della DAL 125/2023 ha previsto che “*fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.3, si specifica che nelle aree agricole considerate idonee open legis di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter del d.lgs. n. 199 del 2021 gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi*”.
- il punto 2.3. della medesima Delibera precisa, tuttavia, che “*nelle aree agricole di cui all'art. 20, comma 8, lett. c quater, del d.lgs. n. 199 del 2021, nonché in quelle non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla lettera B), punto 7, dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010*”.

A tal riguardo si specifica, che l'Impianto agrivoltaico in Oggetto:

- a) non è localizzato in alcuna area “non idonea” ai sensi della lettera A dell’Allegato I della DAL 28/2010; come mostrato nelle tavole allegate in calce alla presente¹;
- b) non è localizzato in alcuna area “idonea” ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 199/2021.

1.4. L’Impianto in oggetto

Da ciò ne discenderebbe che, per effetto, di quanto previsto dal punto 2.3. della DAL 125/2023 il progetto in esame dovrebbe essere tenuto al rispetto del limite di occupazione del suolo indicato alla lettera B.7 della DAL 28/2010.

Sul punto, tuttavia, si evidenzia come tale limite non è applicabile al caso di specie.

Invero, la richiamata norma di cui al punto 2.3 della DAL 125/2023, menzionando il limite di cui al punto B.7 dell’Allegato 1 della DAL 28/2010, lascia intendere che le predette limitazioni di occupazioni del suolo siano applicabili solo in presenza della tecnologia espressamente indicata dallo stesso Allegato 1 della DAL 28/2010, i.e. “impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo” e non anche in presenza di ulteriori e differenti tecnologie, quali appunto gli impianti agrovoltaici.

Del resto, con riguardo agli impianti agrovoltaici la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto in più occasioni il carattere innovativo di tale tipologia di impianti e la compatibilità con la valorizzazione delle aree agricole in quanto *“nell’agrovoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola sia al di sotto dei moduli fotovoltaici, e sia tra l’uno e l’altro modulo. Per effetto di tale tecnica – sicuramente innovativa, in quanto praticamente assente sino a pochi anni fa – la superficie del terreno resta permeabile, come tale raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola”*; pertanto, ad avviso dei giudici, la normativa tecnica regionale dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici tradizionali realizzati a terra non può applicarsi analogicamente anche agli impianti agrovoltaici trattandosi di una disciplina *“inconferente rispetto agli innovativi impianti agro-fotovoltaici”* e le amministrazioni coinvolte dovrebbero *“conformarsi nel valutare il progetto a criteri effettivamente pertinenti alla tipologia dell’impianto e non adagiarsi invece su una prassi precedente riguardante strutture che diversamente pregiudicavano l’utilizzo agricolo dei suoli occupati”* (TAR Catanzaro, 17 giugno 2023, n.900; TAR Bari, Sez. II, sentenza 23 marzo 2023, n. 529; TAR Bari, Sez. II, sentenza 26 aprile 2022, n. 568; TAR Puglia, Lecce, sentenza 1586/2022 e da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 30 agosto 2023, n. 8029).

Si vuole, nel seguito, fornire una trattazione numerica, specifica al caso in oggetto, che dimostri la forte differenza di un impianto agrovoltaico da un “impianto fotovoltaico – normale – con moduli ubicati a terra”.

Come descritto nel documento “Relazione Agronomica RVFVER32-VIA2-R41-01” (cfr. tabella 4 a pag 24), del proposto impianto agrovoltaico la SAT (Superficie Agricola Totale, calcolata come differenza tra Superficie Catastale e le aree occupate da sostegni, viabilità interna e altri sedimi infrastrutturali) è pari 106,1 ha, il 96.3% della superficie disponibile: in altre parole, l’impatto del progetto in termini di diminuzione di superficie agricola è limitato ad appena 4,01 ha, meno del 4% della superficie disponibile.

Per contro, un impianto fotovoltaico “normale”, ossia non agrovoltaico, adeguatamente ottimizzato per l’obiettivo della produzione elettrica per forza di cose si dispiegherebbe sulla massima estensione assentibile della DAL 125/2023, ossia il 10% dell’area a disposizione. In questa situazione, ipoteticamente, un sistema fotovoltaico “normale” sorto nel sito d’intervento impegnerebbe un’area di 11,0 ha (pari al 10% dell’area disponibile), che sarebbe così del tutto sottratta alla funzione agricola.

¹ Si ponga attenzione alla modifica in riduzione apportata al layout del sottocampo Nord visionabile all’elaborato LAYOUT DI IMPIANTO NORD RVFVER32-VIA2-D17-01, rispetto alla versione originariamente depositata; tale modifica è stata adottata dal Proponente affinché nessun modulo fotovoltaico e/o cabina di vario genere rientrasse in aree definite NON idonee ai sensi della citata DAL 125/23.

Riassumendo, si ha che:

- con il proposto impianto agrivoltaico, la Superficie Agricola Totale sarà pari a 96.3% della superficie disponibile;
- con un impianto fotovoltaico “normale” la Superficie Agricola Totale post operam sarebbe pari al 90% dell’intera superficie catastale disponibile.

	Stato di fatto ante operam	Stato di progetto – imp. Fotovoltaico sul 10% dell’area	Stato di progetto – imp. agrivoltaico sul 100% dell’area
Superficie catastale totale	110,19 ha		
Potenza installata	0 MW	9 MW circa	61,9 MW
Superficie agricola totale	110,19 ha	99,1 ha	106,1 ha

I dati appena esposti evidenziano che destinare l’intera superficie agricola disponibile ad un impianto agrivoltaico è pienamente conforme alle *ratio* alla base sia della DAL 28/2010, ove assume l’obiettivo della “tutela di derivazione comunitaria di utilizzo sostenibile del suolo”, sia della DAL 125/2023, ove precisamente quantifica la massima “quota di suolo agricolo sottraibile alla prosecuzione della produzione colturale”.

Nell’ottica di salvaguardia del suolo e degli usi agricoli è dimostrato che il “design agrivoltaico” risulta di norma addirittura più appropriato rispetto a quello fotovoltaico “normale”, ossia privo di integrazione agricola, anche se quest’ultimo fosse ottimizzato e dispiegato sulla massima superficie disponibile (il 10%). Infatti, un sistema agrivoltaico rispetto a uno “normale” garantisce una pari o superiore produzione agricola, nonostante la produzione elettrica sia molto maggiore (circa di un fattore x7), portando inevitabilmente a maggiori benefici economici e ambientali.

Nell’ambito del procedimento di valutazione, si cita il parere dell’AUSL di Ferrara (prot. MASE-2023-0135728) in cui si sostengono le distintive peculiarità di un sistema agrivoltaico; infatti, la AUSL “considera positiva la tipologia di impianto proposto che consente di preservare le colture agricole esistenti evitando il consumo di suolo legato agli impianti fotovoltaici a terra”.

Analoghe considerazioni sono applicabili alla SAU (Superficie Agricola Utile), definita sottraendo dalla Superficie Agricola Totale la Superficie Agricola Non Utile (quali siepi, scoline, altre aree agricole non produttive)². Sempre con riferimento al documento “Relazione Agronomica RVFVER32-VIA2-R41-01” (cfr. tabella 4 a pag 24), si ottengono questi valori:

- Nello stato di fatto ante operam la Superficie Agricola Utile desumibile dai fascicoli aziendali degli ultimi 5 anni è pari a 105,15 ha, pari al 95,4% della Superficie catastale;
- Nella soluzione progettuale agrivoltaica proposta, si ha una Superficie Agricola Utile di 92,6 ha, pari al 84,1% della Superficie catastale;
- Nell’ipotesi di un fotovoltaico “normale” localizzato sul 10% delle aree si avrebbe che la Superficie Agricola Utile sarebbe pari al 95,4% (si può ipotizzare lo stesso valore medio dello stato di fatto) del 90% della superficie catastale rimanente, pari a 94,6ha.

Si osserva, quindi, che l’impianto agrivoltaico proposto, anche in termini di SAU, risulta compatibile alla *ratio* della DAL 125/2023.

In conclusione, si è mostrato che l’impianto agrivoltaico proposto, pur ubicato sul 100% delle aree a disposizione del Proponente, sia perfettamente compatibile con le direttive regionali di “controllo della diffusione di impianti FER a tutela della vocazione agricola del territorio rurale”, perché in grado di garantire

² Nonostante non sia computabile tra le superfici della SAU poiché non produttiva, sono numerosi benefici in termini ambientali e naturalistici apportati dalla fascia di mitigazione ambientale (larga 10m su tutto il perimetro) di area pari a 6,6ha.

un elevato mantenimento della superficie agricola. Ne deriva che l'Impianto in oggetto, in quanto impianto agrovoltico, non è, ad avviso della Società, tenuto al rispetto del limite di occupazione del suolo previsto dal combinato disposto dai punti 2.3 della DAL 125/2023 e dalla lettera B.7 della DAL 28/2010.

Con osservanza,

Milano, 15/11/2023

Distinti Saluti

Bondeno S.r.l.

Di seguito viene illustrato come l'area di intervento dell'impianto agrivoltaiico proposto dalla società Bondeno s.r.l. NON rientra in nessuna delle aree definite NON idonee dall'Allegato 1 lettera A della DAL 28/2010 con modifica introdotta dall'art. 1 lettera c della DAL 125/2023.

Si precisa che il layout di impianto del Sottocampo Nord è stato modificato in riduzione rispetto alla sua versione originaria; si veda l'elaborato LAYOUT DI IMPIANTO NORD RVFVER32-VIA2-D17-01.

AREE NON IDONEE IMPIANTI FER EMILIA ROMAGNA			
Rif: Allegato 1 lettera A della DAL 28/2010 con modifica introdotta dall'art. 1 lettera c della DAL 125/2023			
punto	contenuto	Interferenza con impianto?	fonte
1,0	zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR);	no	wms minerva
1,1	sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR);	no	wms minerva
1,2	zona di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 del PTPR);	no	wms minerva
1,3	invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR)	no	wms minerva
1,4	crinali , individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, commi 1, lettera a, del PTPR	no	wms minerva
1,5	calanchi (art. 20, comma 3 del PTPR);	no	wms minerva
1,6	complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a. e b.1. del PTPR);	no	wms minerva
1,7	gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso degli stessi, ai sensi dell'art. 141-bis del medesimo decreto legislativo;	no	wms Sitap
1,8	le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".	no	https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/CIBH5/index.html
1,9	articolo 17	no	shp minerva
2	le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005	no	https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/aree-protette/parchi/parchi-regionali
3,0	le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005	no	https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/aree-protette/riserve-naturali
4	le aree forestali, così come definite dall'art. 63 della L.R. n. 6/2009, incluse nella Rete Natura 2000 designata in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di Importanza Comunitaria)e alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale) nonché nelle zone C, D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005	no	wms rete natura 2000
5,0	le aree umide incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) in cui sono presenti acque lentiche e zone costiere così come individuate con le deliberazioni di Giunta regionale n. 1224/08	no	wms rete natura 2000

punto 1.0 - riferimenti al PTPR

art25.shp

art10_PTPR_PTCP — PTCP_PTPR_ART10/PTCP_art10_2022.shp

art15.shp

art18.shp

ptprptcpart20calanchi — PTPR_PTCP_art20_calanchi.shp

ptprptcpart20crinalisecondari — PTPR_PTCP_art20_crinali_secondari.shp







art21b1.shp

art21a.shp



art17.shp

Beni architettonici tutelati


Articolo 136 (aree)

-  Provvedimento
-  Declaratoria
-  Vigente ope legis
-  Provvedimento da rivedere e/o revocare
-  Perimetrazione verificata dal CTS
-  Perimetrazione in corso di verifica


- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



Zoom su lotto Nord



Zoom su lotto Sud




Catasto incendi boschivi

Punto 1.8 : "Le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".



11/12/2023, 14:58:19



Legenda

Vincoli

Vincoli derivanti dall'uso del suolo



BOSCO



PASCOLO



ALTRO USO DEL SUOLO



*USO DEL SUOLO NON
RILEVATO*

Incendi

Ubicazione Incendi

Representation:

CATINC_ADM.CI_INC_PL
_Rep_1



Ubicazione Incendio

Aree percorse dal fuoco



Legenda



BOSCO



PASCOLO



ALTRO USO DEL SUOLO



*USO DEL SUOLO NON
RILEVATO*





Punti 4 e 5 : aree delle Rete Natura 2000

